



diritto & religioni

Semestrale
Anno XII - n. 1-2017
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

23



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XII - n. 1-2017
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttori
Mario Tedeschi - Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero (†), A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni, L. Musselli (†)

G.J. Kaczyński, M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli

P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Francesco Rossi - Prof. Annamaria Salomone - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura - Prof. Ilaria Zuanazzi.

Libertà testamentaria degli ecclesiastici e tutela dell'integrità patrimoniale della Chiesa

FABIO BALSAMO

1. *Premessa*

Non mancano nelle disposizioni di diritto canonico, specie di diritto particolare, norme finalizzate all'obiettivo di far dispiegare la libertà testamentaria dell'ecclesiastico in modo conforme alla sua scelta vocazionale.

La normativa canonica invitando l'ecclesiastico alla redazione di un valido testamento e spingendosi finanche a suggerirne forme e contenuti preferenziali, pur non assumendo diretta rilevanza per l'ordinamento civile, di fatto è in grado di esercitare una non trascurabile influenza sulla libera determinazione delle sue ultime volontà.

Tuttavia, la tutela di tale libertà, pur incontrando un rilevante limite nei diritti spettanti ai legittimari, costituisce uno dei principi cardine del diritto successorio italiano. Da ciò scaturisce un potenziale conflitto tra norme statuali, volte alla salvaguardia della libertà testamentaria del *de cuius*, e norme canoniche, indirizzate principalmente a garantire l'integrità patrimoniale degli enti della Chiesa.

2. *Il Decreto Conciliare Presbyterorum Ordinis e l'invito ad un corretto utilizzo dei beni temporali*

La Commissione preconciare *De disciplina cleri et popoli cristiani*, insediata nel novembre del 1961, fu chiamata da Papa Giovanni XXIII alla preparazione di un Decreto conciliare sul ministero e la vita dei presbiteri *Presbyterorum Ordinis*, che sarebbe poi stato approvato definitivamente, a conclusione del Concilio Vaticano II, il 7 dicembre 1965. Nell'ambito dei lavori preparatori, la *Commissio* propose l'introduzione di una raccomandazione sull'opportunità che i presbiteri redigessero un testamento sia per

concorrere alle crescenti necessità della Chiesa¹ e sia per permettere allo stesso chierico di accostarsi al momento della morte con maggiore serenità e tranquillità². Successivamente, sulla scorta delle indicazioni dei Padri conciliari, il riferimento all'opportunità di redigere testamento fu spostato nello schema *De officiis et beneficiis ecclesiasticis deque honorum ecclesiasticorum administratione*³, in cui, lungi dal concentrarsi esclusivamente sul momento della morte, si raccomandava al presbitero di impiegare i beni per i fini della Chiesa e per le opere di carità in ogni fase della sua vita⁴.

La presenza di simili proposte all'interno dei lavori preparatori al Decreto conciliare *Presbyterorum Ordinis* costituiva un'ulteriore riprova dell'esistenza di un problema di fondo nell'amministrazione dei beni ecclesiastici rappresentato sia dal rischio di gestioni patrimoniali poco attente al perseguimento delle effettive necessità della Chiesa⁵, sia dalle sperequazioni eco-

¹ La proposta di introdurre un invito espresso ai chierici in ordine alla tempestiva redazione di un testamento fu inizialmente presentata dal Cardinale Cento: «Non omittant sacerdotes testamentum suum tempestive confacere neque in eo obliviscantur graves ac semper crescentes necessitates Sanctae Matris Ecclesiae». Cfr. *Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II Apparando. Series II (preparatoria)*, I, p. 601.

² A tal fine si consigliava al chierico di provvedere con congruo anticipo alla redazione di un atto contenente le sue ultime volontà. Cfr. *Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticano*, III-IV, p. 830, in cui è riportata la seguente raccomandazione: «Ne sollicitudinis nimbi hora mortis turbetur, tempestive sacerdos de pecunia ceterisque bonis vita durante disponat in favorem...».

³ Cfr. ADOLFO ZAMBON, *Il consiglio evangelico della povertà nel ministero e nella vita del presbitero diocesano*, Pontificio Istituto Biblico, Roma, 2002, in particolare pp. 12-20. Per una minuziosa indagine dei 17 schemi preparati dalla Commissione si rinvia a p. 20 ss.

⁴ Cfr. *Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticano*, III-IV, p. 872.

⁵ Infatti, il pericolo di gestioni poco accorte o non rispondenti ai quei valori di sobrietà e carità impliciti nella scelta vocazionale del singolo presbitero ha da sempre costituito, sin a partire dalle fonti storiche, uno degli aspetti affrontati con maggiore attenzione dal diritto canonico. A titolo esemplificativo, si consideri il canone XVII del Concilio Niceno I, il quale, nel tentativo di contrastare il fenomeno dell'usura praticata dagli ecclesiastici, impose la sanzione della "radiazione" dal clero. Sull'usura nel Cristianesimo cfr. BENJAMIN NELSON, *Usura e cristianesimo. Per una storia della genesi dell'etica moderna*, Sansoni, Firenze, 1967, p. 12 ss., con traduzione di SERGIO MORAVIA. Più di recente si rinvia all'opera di PAOLA VISMARA, *Oltre l'usura. La Chiesa moderna e il prestito a interesse*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2004. Inoltre, talvolta si verificava che i chierici, incuranti della diversa volontà dei legatari e dei donanti ed al fine di incrementare le rendite, alienassero i beni annessi al loro beneficio a condizioni non vantaggiose per la Chiesa, determinando notevoli danni patrimoniali. Sul punto, interveniva il Concilio di Valenza del 374 d.C. considerando irrita ogni vendita, donazione o permuta di *res ecclesiasticae*. Per contrastare i casi di trasferimento immobiliare di beni intestati agli enti ecclesiastici da parte dei chierici che avessero cagionato un danno patrimoniale alla Chiesa si adoperava anche il *Decretum Gratiani* in C. 12, q. 2, cc. 7, 18, 32, 33, 35. Per la disamina delle singole disposizioni e per ulteriori approfondimenti si rinvia a MARIA D'ARIENZO, *L'obbligo di riparazione del danno in diritto canonico. Percorsi di ricerca*, Pellegrini, Cosenza, 2013, specialmente pp. 62-65. Allo stato attuale, piuttosto che manifestarsi in ordine al trasferimento immobiliare di beni intestati agli enti ecclesiastici, il rischio di gestioni del patrimonio ecclesiastico pregiudizievoli degli interessi della Chiesa si pone in relazione alla corretta devoluzione delle risorse

nomiche alimentate dal sistema beneficiale di sostentamento del clero allora in vigore⁶. Tuttavia, nonostante l'utilità e l'efficacia di siffatta raccomandazione, la stessa non fu inserita nel testo definitivo del Decreto, anche in virtù dell'impostazione troppo tecnica delle varie proposte che sembravano più appropriate per una riforma del *Codex* piuttosto che per l'elaborazione di un documento conciliare⁷.

eccedenti quelle strettamente necessarie ad assicurare un dignitoso sostentamento del chierico verso i bisogni del culto (in cui si fanno ricomprendere anche le spese per l'apertura e la manutenzione ordinaria dei luoghi di culto) o verso la cura dei poveri, dal momento che né l'attuale sistema dei controlli canonici, né il formale superamento del sistema beneficiale, assicurano, soprattutto per le Parrocchie più popolate, che tale *surplus* sia effettivamente indirizzato al soddisfacimento delle indicate finalità, e non a favore di un incremento del patrimonio personale del chierico. Una simile preoccupazione è confermata dal netto invito alla sobrietà ed all'abbandono alle «ambizioni di carriera e di potere», rivolto, a più riprese, da Papa Francesco nell'ambito del suo impegno diretto al rinnovamento del clero. Cfr. JOSEPH M. KRAUS, *La nuova Chiesa di Papa Francesco*, Fanucci, Roma, 2013. Per il duro monito pronunciato in occasione dell'apertura dei lavori della sessantanovesima assemblea della CEI si rinvia ad ANNACHIARA VALLE, «*Stare sobri ed umili*». *I preti secondo Papa Francesco*, in *Famiglia Cristiana*, 16 maggio 2016.

⁶ Per il passaggio dal sistema beneficiale all'attuale sistema di sostentamento del clero si rinvia *ex plurimis* a PIERLUIGI CONSORTI, *La remunerazione del clero. Dal sistema beneficiale agli istituti per il sostentamento*, Giappichelli, Torino, 2000. Sulle problematiche poste dall'entrata in vigore degli Istituti per il sostentamento del clero si rinvia a NICOLA FIORITA, *Gli istituti per il sostentamento del clero tra disciplina normativa, prassi applicativa e prospettive di riforma*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 2-2002, p. 642 ss. La possibilità che l'ufficio ecclesiastico possa essere utilizzato come fonte di guadagno non è preclusa dall'attuale sistema di sostentamento del clero, che, inoltre, non ha eliminato ogni forma diretta di sostegno economico del presbitero. Difatti, al singolo Parroco è garantito il diritto di trattenere dalle casse parrocchiali la somma di euro 0,0723 per abitante della Parrocchia, somma che non può considerarsi irrilevante per quelle numerose Parrocchie che vantano una popolazione superiore ai 12.500 abitanti. In tal caso, a ben vedere, il Parroco potrà disporre di una somma di per sé sufficiente ad assicurargli, secondo gli *standards* imposti dalla Conferenza Episcopale Italiana, un dignitoso sostentamento. A ciò è da aggiungersi che nel *Codex* non è previsto alcun penetrante controllo sulla gestione delle offerte. Anzi le norme codiciliari sembrano riconoscere ampia libertà in materia, consentendo ad ogni sacerdote che celebra la Messa di ricevere «l'offerta data affinché applichi la Messa secondo una determinata intenzione». Sul punto si rinvia a MARIA D'ARIENZO, *I beni temporali*, nel Vol. MARIA D'ARIENZO, LUCIANO MUSSELLI, MARIO TEDESCHI, PATRICK VALDRINI, *Manuale di diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 2016, pp. 96-98. L'attuale assetto normativo, dunque, oltre ad assicurare un'ampia discrezionalità nella gestione delle offerte, non sembra impedire al singolo presbitero la possibilità di acquisire determinate somme, senza che sia imposta una puntuale rendicontazione delle stesse. L'autonomia gestionale del presbitero è solo in parte attenuata dalla necessaria presenza, all'interno di ogni Parrocchia, del Consiglio Parrocchiale per gli Affari economici (C.P.A.E.), chiamato ad essere consultato dal Parroco «ordinariamente per l'amministrazione della Parrocchia» attraverso la formulazione di pareri da cui il Parroco non si può discostare «se non per *gravissimi* motivi». Infatti, nonostante i penetranti poteri di controllo sull'operato del Parroco, non può negarsi come il Parroco stesso eserciti, all'interno di tale organo, un «fuolo preponderante». Così PATRICK VALDRINI, *Comunità, persone, governo. Lezioni sui libri I e II del CIC 1983*, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2013, pp. 92-93.

⁷ È di questo avviso GIUSEPPE ALBERIGO, *Storia del Concilio Vaticano II. Il cattolicesimo verso una nuova stagione. L'Annuncio e la preparazione (Gennaio 1959-settembre 1962)*, Vol. I, Il Mulino, Bologna, 1995, p. 196.

Di conseguenza, il Decreto *Presbyterorum Ordinis*, nella sua formulazione definitiva, non ha posto alcuno specifico obbligo di fare testamento. Tuttavia, il Decreto opera un'interessante tripartizione nell'ambito dei beni materiali, dettando delle distinte direttive cui il chierico è tenuto ad uniformarsi nel suo rapporto con i beni temporali in generale⁸, con i beni ecclesiastici⁹ ed, infine, con quelle risorse che lo stesso si procura in occasione dell'esercizio del suo ufficio.

In particolare, nei confronti dei «beni ecclesiastici propriamente detti» viene stabilito un vero e proprio vincolo di utilizzo verso le finalità dell'organizzazione del culto divino, del dignitoso mantenimento del clero, del sostentamento delle opere di apostolato e di carità per i poveri. L'intensità di un siffatto vincolo di destinazione si fa ancora più stringente in relazione a quei beni ecclesiastici che i presbiteri - come pure i Vescovi - possono procurarsi «in occasione dell'esercizio di qualche ufficio ecclesiastico». I frutti derivanti dalla gestione di tali beni, infatti, dovranno essere impiegati dal chierico innanzitutto «per il proprio onesto mantenimento e per l'assolvimento dei doveri del proprio stato; il rimanente potrà essere destinato per il bene della Chiesa e per le opere di carità», fermo restando il divieto di considerare l'ufficio ecclesiastico come occasione di guadagno. In ogni caso, ai chierici è fatto assoluto divieto di impiegare il reddito che deriva dalla gestione dei beni ecclesiastici, come strumento grazie al quale «aumentare il proprio patrimonio personale», anche perché gli stessi, per potersi conformare a Cristo in un modo più evidente sono «invitati ad abbracciare la povertà volontaria»¹⁰.

Nell'impianto predisposto dal Decreto in esame, dunque, la devoluzione di tutte le risorse eccedenti quelle necessarie all'onesto sostentamento del chierico dovrebbe essere indirizzata non certo all'incremento del patrimonio personale, ma alle necessità della Chiesa. In tal senso, lo stesso Decreto, al n. 21, all'atto di promuovere la formazione all'interno delle singole Diocesi di una cassa comune con cui affrontare i diversi bisogni della Dioce-

⁸ Il Decreto si limita a raccomandare un atteggiamento di moderazione nell'utilizzo dei beni materiali in generale, stabilendo che gli stessi debbano essere utilizzati «solo per quei fini ai quali essi possono essere destinati d'accordo con la dottrina di Cristo Signore e gli ordinamenti della Chiesa».

⁹ Sul concetto di bene ecclesiastico si rinvia a PAOLO CAVANA, s.v. *Beni ecclesiastici I) Diritto Ecclesiastico*, in *Enciclopedia Giuridica*, Treccani, Roma, Agg. IX, 2001, pp. 1-7 ss., nonché, più di recente ad ANDREA BETTETINI, *Gli enti e i beni ecclesiastici. Art. 831*, nel *Commentario al Codice civile*, diretto da FRANCESCO D. BUSNELLI, II edizione, Giuffrè, Milano, 2013.

¹⁰ I passi in virgolettato sono tratti dal Decreto sul ministero e la vita dei presbiteri *Presbyterorum Ordinis*, n. 17. Il Documento è consultabile in rete al sito www.vatican.va.

si¹¹, nonché di un'istituzione diocesana impegnata nel garantire «il decoroso mantenimento dei presbiteri che patiscono malattia, invalidità o vecchiaia», invita i sacerdoti ad appoggiare queste istituzioni mostrando «un senso di solidarietà verso i confratelli, che li porta a condividere le loro pene»¹². Appare quindi chiaramente evidenziata la necessità che a sovvenire ai bisogni della Chiesa e dei presbiteri meno abbienti siano, in primo luogo, oltre ai fedeli laici, gli stessi presbiteri¹³.

Pertanto, pur mancando nel Decreto conciliare *Presbyterorum Ordinis* un esplicito riferimento alla necessità di un testamento del chierico, numerosi passi contenuti nei nn. 17, 21 e 22 sembrano indirettamente confermare l'opportunità di una sua redazione. Difatti, il principio che sembra potersi desumere da un'attenta lettura del documento conciliare sembra essere quello secondo cui, così come in ogni momento della sua vita consacrata, il chierico, al momento della morte, sia tenuto a contribuire concretamente alle esigenze anche materiali della Chiesa attraverso una condotta adeguata al suo *status*. Di tal guisa, il testamento, quale atto di ultima volontà, sembra rappresentare, per il chierico, uno strumento essenziale attraverso cui manifestare, in ultima istanza, la propria concreta adesione a quei valori di solidarietà e compartecipazione ai bisogni della Chiesa¹⁴, conformemente ai principi stabiliti nell'ordinamento giuridico canonico¹⁵.

¹¹ Inoltre, secondo quanto previsto nel Decreto, attraverso questa cassa comune le diocesi più dotate avrebbero dovuto sostenere anche le diocesi più povere, «in modo da bilanciare con la propria abbondanza la propria scarsità». Tuttavia, la costituzione degli Istituti diocesani per il sostentamento del clero avrebbe ben presto posto fine a tale obiettivo, dal momento che agli stessi si sarebbe concesso di utilizzare le risorse eccedenti a fini incrementativi del proprio patrimonio immobiliare. Sul punto mi sia permesso un rinvio a FABIO BALSAMO, *Aspetti problematici e riflessioni sull'attuale regime delle alienazioni e degli acquisti immobiliari degli enti ecclesiastici*, in *Diritto e Religioni*, 1-2013, p. 95.

¹² Cfr. Decreto conciliare *Presbyterorum Ordinis*, n. 21.

¹³ D'altronde lo stesso Decreto *Presbyterorum Ordinis*, al n. 22, sottolinea come i sacerdoti non debbano dimenticare che «hanno al loro fianco i propri confratelli nel sacerdozio, anzi, tutti i fedeli del mondo».

¹⁴ La presenza di questi doveri è ulteriormente confermata dalla Costituzione dogmatica sulla Chiesa *Lumen Gentium*, in cui, ponendosi l'accento anche sul mutuo aiuto di carattere materiale e sulla carità, si afferma al n. 28 che «in virtù della comunità di ordinazione e missione tutti i sacerdoti sono fra loro legati da un'intima fraternità, che deve spontaneamente e volentieri manifestarsi nel mutuo aiuto, spirituale e materiale, pastorale e personale, nelle riunioni e nella comunione di vita, di lavoro e di carità».

¹⁵ Sul punto cfr. LORENZO SIMONELLI, *Il testamento del sacerdote*, in *Supplemento a exLege*, 1-2/2008, p. 3.

3. *Il testamento dei chierici e dei religiosi nelle norme del Codex iuris canonici*

3.1 *L'impiego dei beni gestiti dai chierici per il perseguimento delle finalità della Chiesa: le indicazioni del Codex iuris canonici.*

Le sollecitazioni in ordine all'opportunità della redazione di un testamento da parte del chierico, che pure avevano animato i lavori preparatori del Decreto conciliare *Presbyterorum Ordinis*, non hanno trovato accoglimento nemmeno nel testo del *Codex iuris canonici*¹⁶. Tantomeno è presente nel testo del *Codex* un'espressa esortazione alla formazione di un testamento come mezzo con cui soccorrere alle necessità della Chiesa. La ragione di una tale scelta può rinvenirsi nella circostanza che, nell'ambito del ministero sacerdotale, a differenza di quanto prescritto per i religiosi dai cann. 598 e 600 *C.i.c.*, il consiglio evangelico della *paupertas* assume una dimensione volontaria. Pertanto, i presbiteri, pur essendo invitati ad uno stile di vita sobrio, non saranno privati del rapporto con i beni personali e della possibilità di gestire i beni ecclesiastici per il proprio onesto mantenimento. Da ciò ne consegue che un chierico che già disponga di un patrimonio personale consistente, magari perché proveniente da una famiglia particolarmente abbiente, non sarà tenuto, al contrario di quanto richiesto ad un religioso, a cedere l'amministrazione dei propri beni (can. 668 § 1 *C.i.c.*) o addirittura a privarsi della titolarità di tutti i suoi beni (come nell'ipotesi prevista dal can. 668 § 4 *C.i.c.*).

Dunque, dinanzi alla connotazione volontaria e non affatto vincolante della povertà¹⁷, il can. 282 § 1 *C.i.c.*, riallacciandosi a quanto già raccomandato ai nn. 16-17 del Decreto, non può far altro che limitarsi ad ammonire i chierici affinché «conducano una vita semplice e si astengano da tutto quello che può avere sapore di vanità»¹⁸. Dal momento, però, che agli stessi non è preclusa la possibilità di continuare a gestire il patrimonio personale, talvolta di non trascurabile entità, diviene necessario leggere tale disposizione in

¹⁶ Sul testamento dei presbiteri si rinvia al contributo di ADOLFO ZAMBON, *Il testamento del presbitero*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 4-2013, pp. 431-451.

¹⁷ Cfr. GIANFRANCO GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa mistero di comunione*, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2006, pp. 220-221.

¹⁸ Sul punto, parte della dottrina, tendendo a valorizzare il rigore di questo invito, ha ritenuto che ciò che sembra effettivamente essere solamente un'esortazione costituisca, al contrario, un vero e proprio obbligo gravante sul presbitero. Cfr. GIORGIO FELICIANI, *Il popolo di Dio. Corso di diritto canonico*, I ed., Il Mulino, Bologna, 1997, p. 76, in cui l'A. sostiene che «la formulazione generica di cui al can. 282 §1 *C.i.c.* intende «sottolineare la responsabilità personale di ciascun chierico nel dare concreta attuazione di questo obbligo secondo la propria spiritualità e sensibilità».

combinato disposto con il can. 286 *C.i.c.*, che proibisce «ai chierici di esercitare, personalmente o tramite altri, l'attività affaristica e commerciale, sia per il proprio interesse, sia per quello degli altri, se non con la licenza della legittima autorità ecclesiastica». In altri termini, l'invito ad una vita aliena da vanità comporta anche la necessità di astenersi «da tutto ciò che è sconveniente al proprio stato» (can. 285 *C.i.c.*), e certamente nell'ambito di questo divieto vi è fatto ricomprendere anche l'esercizio di un'attività affaristica o commerciale.

Tuttavia, ben potrebbe accadere che il chierico non abbia avviato da sé una sua impresa, ma abbia semplicemente ereditato dai suoi genitori l'azienda di famiglia. Senza volersi spingere a ritenere necessaria una preventiva autorizzazione del Vescovo anche per l'accettazione dell'eredità o del legato¹⁹, il can. 286 *C.i.c.* sul punto, sembrerebbe subordinare l'esercizio continuativo dell'attività aziendale da parte del chierico al rilascio della relativa *licentia* del Vescovo, il quale ben potrebbe valutare se l'attività posta in essere dall'azienda, quindi in nome o per conto del chierico, possa ritenersi moralmente accettabile e non sconveniente al vincolo di appartenenza al presbitero. Un eventuale diniego del Vescovo, ad esempio, potrebbe essere motivato sulla base della circostanza che l'azienda ponga in essere un'attività incompatibile con lo *status* del suo titolare e con i valori della morale cristiana²⁰. Conseguentemente, in difetto di una tale autorizzazione, al presbitero che non intenda privarsi dello stato clericale non resterebbe che cedere l'azienda di famiglia, o in alternativa rinunciare all'eredità.

Pertanto, l'invito contenuto nel can. 282 § 1 *C.i.c.*, nonostante la sua apparente genericità, è, al contrario, assistito da rigorose forme di controllo, affidate al Vescovo, sullo svolgimento, da parte del chierico, di attività compatibili con la propria condizione di presbitero²¹.

La presenza di simili disposizioni normative all'interno del *Codex*, pur assicurando maggiore incisività al consiglio di abbracciare la povertà volontaria, al contempo palesa, ancora una volta, l'esistenza di un patrimonio

¹⁹ Come noto, il legato, ai sensi dell'art. 649 c.c., si acquista senza che vi sia bisogno di accettazione. Ciò non toglie, tuttavia, che un eventuale atto di accettazione dello stesso possa spiegare una sua utilità al fine di impedire una futura rinuncia al legato.

²⁰ Ciò potrebbe avvenire nelle ipotesi in cui l'impresa sia dedita alla produzione di merci (ad esempio armi) o all'erogazione di servizi ritenuti dal Vescovo in contrasto con la morale cristiana.

²¹ Al riguardo, inoltre, non è da sottacere come il can. 285 § 4 *C.i.c.* subordini all'autorizzazione del Vescovo l'assunzione di un incarico avente ad oggetto l'amministrazione di beni di pertinenza dei laici e di uffici secolari che comportino l'onere del rendiconto. Infine, al presbitero è proibita la fideiussione, anche su propri beni, senza consultare il proprio Ordinario, ed è fatto divieto di firmare cambiali.

personale del chierico su cui lo stesso, entro gli evidenziati limiti posti dal *Codex*, potrà compiere tutte quelle operazioni legittimamente finalizzate ad aumentarne la consistenza. In assenza, dunque, di un intervento ancora più penetrante sulle scelte economiche del chierico concernenti il suo patrimonio, l'obiettivo principale della disciplina contenuta nel *Codex* sembra essere rappresentato non tanto dal fine di scongiurare la formazione di rilevanti patrimoni personali dei chierici, quanto piuttosto dalla necessità di impedire che a contribuire a tale consistenza sia appunto un non corretto utilizzo dei beni ecclesiastici.

Infatti, oltre a quanto già previsto nel Decreto conciliare *Presbyterorum Ordinis*, secondo cui l'ufficio ecclesiastico non deve costituire occasione di guadagno o di produzione di reddito destinato all'aumento del proprio patrimonio personale²², il *Codex* ribadisce, seppur indirettamente, la necessità di operare una netta distinzione tra patrimonio personale del presbitero e patrimonio della Chiesa, affermando che i beni di cui i presbiteri «vengono in possesso in occasione dell'esercizio di un ufficio ecclesiastico e che avanzano, dopo aver provveduto con essi al proprio onesto sostentamento e all'adempimento di tutti i doveri del proprio stato, siano da loro *volontariamente* impiegati per il bene della Chiesa e per opere di carità» (can. 282 § 2 *C.i.c.*). Tale obiettivo è perseguito attraverso puntuali disposizioni di diritto particolare, che, integrando la disciplina codiciale, raccomandano l'apertura di due distinti conti correnti, uno intestato al Parroco e l'altro intestato alla Parrocchia, al fine di assicurare, per quanto possibile, l'opportuna separazione tra le somme destinate al sostentamento del Parroco e quelle destinate alla cura, alla manutenzione ed al funzionamento della Parrocchia²³.

Di converso, però, lo stesso *Codex*, dimostra anche una piena consapevo-

²² Cfr. Decreto conciliare *Presbyterorum Ordinis*, n. 17.

²³ Si pensi alle somme offerte dai fedeli per la ristrutturazione della Chiesa Parrocchiale. Invero, non sono mancati casi di destinazione di detti contributi sui conti correnti personali del presbitero in luogo del conto corrente parrocchiale. In un recente caso riportato dagli organi di informazione, ad esempio, il Parroco istituiva con testamento olografo come erede universale la sua collaboratrice domestica, alla quale sarebbero spettati ben 650.000 euro tra denaro contante e titoli bancari. Oltre all'entità considerevole della somma - tale da far ritenere che nella stessa fossero confluite anche le offerte dei fedeli - la Curia, da una serie di verifiche effettuate sul conto corrente parrocchiale, si accorgeva di una serie movimenti bancari con cui il presbitero, prima della morte, aveva trasferito, a mezzo bonifico, rilevanti somme di denaro dal conto corrente della Parrocchia al conto corrente personale, senza che avesse previamente acquisito la necessaria autorizzazione da parte del Vescovo. Pertanto, la Curia sosteneva che della somma di euro 650.000 ben 223.000 euro dovessero ritenersi in realtà appartenenti alla Parrocchia, trattandosi di donazioni ed offerte destinati dai fedeli alla ristrutturazione della Chiesa Parrocchiale. Da qui la richiesta di sequestro preventivo dei conti dell'ex parroco, al fine di verificare l'effettiva titolarità di tali somme. Per approfondimenti si rinvia a GIULIANA DE VIVO, *Giallo sul tesoro del prete in eredità alla badante*, in *Il Giornale*, 19 agosto 2013.

lezza in ordine alla possibilità che i patrimoni dei chierici possano costituire un utile strumento con cui contribuire alle necessità della Chiesa. Difatti, se è vero che il can. 222 § 1 *C.i.c.* fa gravare su tutti i fedeli l'obbligo di sovvenire, con il proprio patrimonio attraverso offerte ed altre erogazioni liberali, ai bisogni della Chiesa²⁴, a maggior ragione un tale obbligo deve ritenersi sussistente nei confronti dei presbiteri²⁵. Anzi, per i presbiteri tale obbligo pare assumere una duplice veste, giacché il chierico, in una dimensione negativa, è tenuto a non distogliere le risorse derivanti dall'ufficio dalle loro legittime finalità, mentre, in una prospettiva positiva, dovrebbe *volontariamente* impiegare il proprio patrimonio personale per sovvenire ai bisogni della Chiesa, soprattutto alla luce della fratellanza sacerdotale e del vincolo di appartenenza al presbiterio, elementi particolarmente valorizzati dal Concilio Vaticano II²⁶.

Pertanto, l'impianto delineato dal *Codex iuris canonici*, permettendo al chierico di poter liberamente disporre di un proprio patrimonio sembra confidare nella possibilità che le ricchezze legittimamente accumulate in vita attraverso la gestione dei beni personali al momento della morte possano essere in parte devolute anche alla Chiesa. Per tali ragioni, con la redazione del testamento, il sacerdote, oltre a disporre di aspetti dal carattere squisitamente spirituale (si pensi alle indicazioni circa la sepoltura, all'organizzazione del rito funebre etc etc)²⁷, ben potrà determinare le disposizioni di carattere patrimoniale in modo coerente alla propria scelta vocazionale²⁸, devolvendo, in ottemperanza al dovere di sovvenire alle necessità della Chiesa, parte delle sue sostanze al bene della Chiesa ed alle opere di carità.

²⁴ Il Can. 222 § 1 *C.i.c.* così recita: «I fedeli sono tenuti all'obbligo di sovvenire alle necessità della Chiesa, affinché essa possa disporre di quanto è necessario per il culto divino, per le opere di apostolato e di carità e per l'onesto sostentamento dei ministri».

²⁵ Al riguardo si rinvia a quanto stabilito nel Documento della CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Sostenere la Chiesa per servire tutti. Corresponsabilità e partecipazione dei fedeli*, 1988, n. 22, lett. d), p. 74: «Non si dimentichi, del resto, che il già citato can. 222, che stabilisce per tutti i «fedeli» il dovere di sovvenire alle necessità della Chiesa e di soccorrere i poveri con i propri redditi, vale anche per vescovi e preti, i quali, prima che «ministri», sono «battezzati».

²⁶ Cfr. VELASIO DE PAOLIS, *I beni temporali e il Concilio Vaticano II*, in AA.VV., *Non per denaro. Il sostegno economico alla Chiesa*, Monti, Saronno, 2000, p. 151 ss.

²⁷ Cfr. RAFFAELE SANTORO, *Il testamento dei chierici secolari e dei religiosi nel diritto canonico*, in *Diritto e Religioni*, 1-2011, p. 61.

²⁸ Sul ruolo dell'appartenenza religiosa quale causa del compimento di atti di liberalità o comunque non lucrativi si rinvia ad ANTONIO FUCCELLI, *Dare etico. Agire non lucrativo, liberalità non donative e interessi religiosi*, Giappichelli, Torino, 2008.

3.2 *L'obbligo del religioso di redigere un valido testamento: il can. 668 C.i.c.*

Diversamente che per i chierici, i quali sono invitati ad abbracciare volontariamente il consiglio evangelico della povertà, per i religiosi l'adesione a tale stile di vita assume carattere obbligatorio²⁹. Il carattere vincolante del consiglio evangelico della povertà è ulteriormente garantito da una serie di disposizioni che effettivamente pervengono all'obiettivo di privare il religioso di una propria autonomia gestionale nei confronti dei beni personali, oltre che talvolta della stessa titolarità sugli stessi. Difatti, prima della professione con cui aderiscono alla vita consacrata, i religiosi devono, in ossequio al can. 668 § 1 *C.i.c.*, dare prova dell'effettiva volontà di distaccarsi dalle ricchezze terrene, attraverso la cessione dell'amministrazione dei propri beni «a chi preferiscono»³⁰. Tuttavia, ai sensi del can. 668 § 4 *C.i.c.*, se lo richiede la natura dell'istituto di vita consacrata, il religioso dovrà compiere addirittura una rinuncia radicale ai propri beni, senza nemmeno poter disporre del loro uso e dell'usufrutto, normalmente consentito in base al can. 668 § 1 *C.i.c.*

Tali disposizioni, anteriori alla professione, dovranno essere anche accompagnate, ad ulteriore dimostrazione dell'irrevocabile volontà di vivere una separazione dalla mondanità, dall'obbligatoria redazione di un testamento valido per le leggi civili³¹, le cui disposizioni, una volta cristallizzate nel testamento formato prima della professione, non potranno essere modificate, in deroga alla normale revocabilità del testamento, da un successivo atto, salvo che non sussista una giusta causa e che tale modifica sia stata autorizzata dal Superiore competente³². Tale limitazione della libertà testamen-

²⁹ Difatti, il can. 598 § 2 *C.i.c.* sottolinea come i membri di vita consacrata debbano «osservare integralmente e con fedeltà i consigli evangelici», ivi compreso quello di povertà, il quale, «ad imitazione di Cristo che essendo ricco si è fatto povero» oltre a richiedere «una vita povera di fatto e di spirito da condursi in operosa sobrietà che non indulga alle ricchezze terrene, comporta la dipendenza e la limitazione nell'usare e nel disporre dei beni, secondo il diritto proprio dei singoli istituti». Per approfondimenti si rinvia a MARIA LUISA LO GIACCO, *La povertà nel diritto canonico*, in *Il Regno*, 20, 2006, p. 674 ss.

³⁰ In genere la cessione è fatta a favore di familiari. Difatti, a meno che la costituzione non disponga diversamente, come nel caso di alcuni ordini religiosi femminili che impongono la cessione dell'amministrazione dei beni del professo all'Istituto stesso, il religioso è libero di scegliere la persona a cui affidare l'amministrazione del proprio patrimonio.

³¹ Il rinvio alle leggi civili per la validità del testamento costituisce un caso di *canonizatio* delle leggi civili. Sul punto si rinvia a JEAN-PIERRE SCHOUPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, Giuffrè, Milano, 2008, nonché a CHIARA MINELLI, *La canonizzazione delle leggi civili e la codificazione postconciliare. Per un approccio canonistico al tema dei rinvii tra ordinamenti* (c. 22), in *Periodica*, 85, 1996, pp. 445-487; GERALDINA BONI, *La rilevanza del diritto dello Stato nell'ordinamento canonico*, Giuffrè, Milano, 1998, p. 231 ss.; MARIO TEDESCHI, *La canonizzazione delle leggi civili*, in *Diritto e Religioni*, 1-2013, pp. 66-73.

³² Sul tema pare opportuno un rinvio ad ALFREDO RAVA, *Il testamento dei religiosi*, in *Quaderni di*

taria del religioso, invero, sembra porsi in contrasto con quel principio generale del diritto successorio che, proprio attraverso la tutela della libertà del *de cuius*, garantisce la naturale revocabilità dell'atto testamentario. Inoltre, il contrasto tra diritto canonico e diritto civile statale è ulteriormente acuito dalla circostanza che l'eventuale modifica delle disposizioni testamentarie in assenza della licenza del Superiore, in ossequio a quanto stabilito dal can. 668 *C.i.c.*, potrebbe addirittura integrare un'ipotesi di comportamento illecito sanzionabile secondo le norme proprie dell'istituto e secondo le prescrizioni contenute nel *Codex*.

In una tale circostanza, fermo restando che la realizzazione di una simile condotta è in grado di determinare, nell'ambito dell'ordinamento canonico, gravi conseguenze³³, di certo non si può dubitare della prevalenza delle norme civili, con la conseguente validità della modifica testamentaria effettuata dal religioso, nei cui confronti, in quanto *civis fidelis*, l'ordinamento statale garantisce il riconoscimento di una pari libertà testamentaria, che, dunque, non può conoscere una *deminutio* in ragione della volontaria adesione all'ordinamento canonico³⁴.

Lo stesso ordine di problemi, parimenti, si presenta per ogni atto relativo ai beni temporali, per il compimento dei quali si impone, allo stesso modo, la preventiva acquisizione della licenza del Superiore competente a norma del diritto proprio.

Inoltre, al fine di rendere ancora più stringente l'accoglimento incondizionato del consiglio evangelico della povertà, il can. 668 § 3 *C.i.c.* stabilisce che «tutto ciò che un religioso acquista con la propria industriosità o a motivo dell'istituto, lo acquista per l'istituto stesso. Ciò che riceve come pensione, sussidio o assicurazione, a qualunque titolo, è acquisito per l'istituto, a meno che non sia disposto altrimenti nel diritto proprio»³⁵.

Dal tenore dei cann. 668 § 3 e § 5 *C.i.c.* emerge chiaramente come, al momento della sua morte, il religioso difficilmente potrà disporre di un patrimonio degno di rilevanza ai fini successori. Per cui, non sembrerebbe particolarmente ragionevole la previsione di un obbligo di redigere un te-

diritto ecclesiale, 4-2013, pp. 452-466.

³³ Difatti, la gravità di una simile condotta può anche provocare l'abbandono della vita religiosa.

³⁴ Per approfondimenti si rinvia a JANUSZ KOWAL, *Uscita definitiva dall'istituto religioso dei professi di voti perpetui*, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 1997.

³⁵ Inoltre, nell'ipotesi in cui il professo abbia dovuto praticare la rinuncia radicale ai propri beni, verrà meno ogni sua capacità di acquistare e di possedere beni, al punto che ogni atto contrario al voto di povertà, ai sensi del 668 § 5 *C.i.c.*, dovrà intendersi invalidamente posto in essere. Tuttavia, come sottolineato, un tale atto sarebbe invalido soltanto per il diritto canonico e non anche per l'ordinamento giuridico statale.

stamento successivamente alla professione, anche alla luce del già segnalato divieto di modifiche delle disposizioni testamentarie effettuate prima della professione, salvo la sussistenza di una giusta causa e previa autorizzazione del Superiore.

Tuttavia, nell'ipotesi in cui, successivamente alla sua professione, il religioso sia designato quale erede o legatario, i beni così devoluti entrerebbero a far parte del suo patrimonio personale, giacché, lungi dal trovare applicazione il principio stabilito nel can. 668 § 3 *C.i.c.*, detti cespiti non sarebbero acquisiti dal religioso con la «propria industriosità o a motivo dell'istituto». Pertanto, il religioso, a meno che non decida di rinunciare all'eredità o al legato in ossequio al voto di povertà, acquisterà la proprietà dei beni senza che possa ritenersi sussistente, se non espressamente specificato nel testamento, il diritto dell'istituto a concorrere all'eredità in luogo del religioso premorto³⁶.

Infine, norme specifiche sono dettate per l'ipotesi in cui il religioso sia elevato all'episcopato. In tal caso occorre distinguere a seconda che il religioso con la professione abbia perduto o meno il dominio dei propri beni³⁷. Nella circostanza in cui non abbia perso il dominio sui propri beni, la formazione di un patrimonio personale in capo al Vescovo religioso ben potrà suggerire, analogamente a quanto previsto per i chierici, la redazione di un testamento quale strumento con cui sovvenire, anche al momento della morte, alle future necessità della Chiesa con la devoluzione di parte del proprio patrimonio³⁸.

4. *Le esortazioni alla redazione di un testamento contenute nel Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi del 2004 e nell'Istruzione CEI in materia amministrativa del 2005.*

Pur non essendo oggetto di espressa previsione normativa un'interpretazione sistematica di molti canoni contenuti nel *Codex* sembra quindi sotten-

³⁶ Conseguentemente, in caso di premorienza del religioso, l'eredità sarà devoluta al soggetto indicato nel testamento, e non automaticamente all'istituto di appartenenza. Cfr. VINCENZO MOSCA, *Povertà e amministrazione dei beni negli Istituti religiosi*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 2, 1990, p. 255.

³⁷ Nel primo caso, sui beni che ha ricevuto successivamente alla nomina a Vescovo potrà esercitare l'amministrazione, l'uso e l'usufrutto, fermo restando che la proprietà spetterà alla Chiesa particolare (can. 706, n. 1 *C.i.c.*); quando invece con la professione non ha perduto il dominio dei beni recupererà l'uso, l'usufrutto e l'amministrazione di quelli che aveva, oltre ad acquistare per sé a pieno titolo quelli che gli provengono in seguito.

³⁸ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Sostenere la Chiesa per servire tutti. A vent'anni da Sovvenire alle necessità della Chiesa Lettera dell'Episcopato nel ventesimo anniversario dell'avvio del nuovo sistema di sostegno economico alla Chiesa cattolica*, 2008.

dere l'opportunità che il chierico – e nei casi esaminati il religioso – rediga un testamento valido secondo le leggi civili per contribuire con il proprio patrimonio personale alle necessità della Chiesa. In effetti, una simile lettura pare essere confermata anche da quanto contenuto nel *Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi Apostolorum Successores* del 22 febbraio 2004 e nell'*Istruzione della Conferenza Episcopale Italiana in materia amministrativa del 2005*.

Al riguardo, un primo riferimento normativo contenente un espresso invito all'opportunità di redigere un testamento è rappresentato dal n. 45 del *Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi Apostolorum Successores* del 22 febbraio 2004³⁹, in cui si dettano numerose indicazioni che i Vescovi sono tenuti ad osservare con rigore nell'esercizio del loro ufficio episcopale. In particolare, il n. 45 del *Direttorio*, dopo aver invitato il Vescovo a condurre una vita sobria ed improntata all'onestà ed alla semplicità⁴⁰, impone agli stessi, quali garanti dell'unitarietà e dell'onestà della gestione dei beni diocesani, di amministrare i beni della Chiesa particolare⁴¹ come un buon padre di famiglia e di vigilare affinché gli stessi non siano distolti dai fini propri della Chiesa, quali il culto di Dio, il sostentamento dei ministri, le opere di apostolato e le iniziative di carità verso i poveri (n. 45 § 2). Inoltre, all'ultimo paragrafo si esorta espressamente il Vescovo a provvedere, in tempo opportuno, alla redazione del suo testamento, «disponendo che, se gli rimarrà qualcosa come proveniente dall'altare, torni interamente all'altare» (n. 45 § 3). Il tenore di questa disposizione sembrerebbe principalmente volto ad

³⁹ Il testo integrale del *Direttorio* è consultabile in rete all'indirizzo www.vatican.va

⁴⁰ Il n. 45 § 1 del *Direttorio* così recita: «La povertà affettiva ed effettiva. Per rendere testimonianza al Vangelo di fronte al mondo e di fronte alla comunità cristiana, il Vescovo con i fatti e con le parole deve seguire l'eterno Pastore, il quale “da ricco che era, si è fatto povero per noi, perché noi diventassimo ricchi per mezzo della sua povertà” (2Co 8,9). Pertanto egli dovrà essere ed apparire povero, sarà instancabilmente generoso nell'elemosina e condurrà una vita modesta che, senza togliere dignità al suo ufficio, tenga però conto delle condizioni socio-economiche dei suoi figli. Come esorta il Concilio, cerchi di evitare tutto ciò che possa in qualsiasi modo indurre i poveri ad allontanarsi, e più ancora degli altri discepoli del Signore veda di eliminare nelle proprie cose ogni ombra di vanità. Sistemi la propria abitazione in modo tale che nessuno possa ritenerla inaccessibile, né debba, anche se di condizione molto umile, trovarsi a disagio in essa. Semplice nel contegno, cerchi di essere affabile con tutti e non indulga mai a favoritismi col pretesto del censo o della condizione sociale».

⁴¹ Cfr. GIORGIO FELICIANI, *Chiesa particolare (struttura, organi di partecipazione, raggruppamenti)*, in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, 3, 1989, p. 20 ss. In tal caso con l'espressione chiesa particolare, ai sensi del can. 369 *C.i.c.*, intendiamo riferirci alla Diocesi, intesa come porzione del popolo di Dio affidata alla cura pastorale del Vescovo. Per gli altri quattro casi di chiesa particolare (prelatura territoriale, abbazia territoriale, prefettura apostolica, vicariato apostolico) si rinvia a PATRICK VALDRINI, *La costituzione gerarchica della Chiesa*, nel Vol. MARIA D'ARIENZO, LUCIANO MUSSELLI, MARIO TEDESCHI, PATRICK VALDRINI, *Manuale di diritto canonico*, cit., pp. 19-20.

assicurare che con la redazione del testamento si garantisca che le risorse eventualmente trattenute dal Vescovo nell'esercizio del proprio ufficio siano comunque destinate, attraverso le sue ultime volontà, al perseguimento delle finalità ecclesiali. Tuttavia, anche nel caso in cui una parte di tali ricchezze sia stata effettivamente incanalata verso l'incremento del patrimonio personale dei Vescovi, agli stessi, con il testamento, è data la possibilità, in ultima istanza, di restituire alla Chiesa tutto ciò che debba intendersi "proveniente dall'altare"⁴².

Un altro significativo riferimento normativo è da rinvenire nel n. 39 dell'Istruzione, che sotto la rubrica *Donazioni, eredità e legati*, oltre a riaffermare «il diritto⁴³ di ogni fedele di lasciare i propri beni alla Chiesa sia con atto fra vivi sia con atto valevole in caso di morte»⁴⁴, sottolinea come «una particolare attenzione dovrebbe essere riservata dai sacerdoti, nelle loro ultime volontà, al seminario, all'istituto diocesano per il sostentamento del clero nonché all'eventuale fondo diocesano di solidarietà per i sacerdoti anziani e malati». Pertanto, in virtù del vincolo di solidarietà che lega i presbiteri tra loro, gli stessi, potendo disporre di un proprio patrimonio, non dovrebbero omettere di beneficiare, per il tempo in cui avranno cessato di esistere, quegli enti che nell'ambito della diocesi di appartenenza si occupano di conseguire le finalità dell'onesto e dignitoso sostentamento del clero.

Inoltre, al fine di evitare che possa insorgere una confusione tra patrimonio del chierico e patrimonio dell'ente parrocchiale o diocesano, il n. 39 § 2 dell'Istruzione, ponendo un importante criterio con cui approcciarsi all'interpretazione delle disposizioni testamentarie, ribadisce che, ai sensi del can. 1267 § 1 *C.i.c.*, le donazioni, le eredità ed i legati formalmente intestati al

⁴² Infine, non vi è dubbio che una tale esortazione presupponga anche in capo al Vescovo il dovere di devolvere, attraverso la formazione di un valido atto testamentario, parte del patrimonio personale per sovvenire alle necessità della Chiesa. Anzi, un tale dovere per il Vescovo si pone in termini ancora più stringenti rispetto a quanto previsto per gli altri presbiteri, dal momento che allo stesso è riconosciuta una diretta responsabilità in ordine alla gestione dei beni temporali della Diocesi. Cfr. LUIGI CONTI, *L'amministrazione del patrimonio della Diocesi*, in *Osservatorio delle libertà e delle istituzioni religiose*, www.olir.it, 2005.

⁴³ Tale diritto, tuttavia, sembra qualificarsi, alla luce del can. 222 *C.i.c.*, piuttosto come un diritto-dovere del singolo fedele.

⁴⁴ Si ricorda, inoltre, che per il caso in cui il fedele defunto abbia ommesso di beneficiare la Chiesa secondo le formalità previste dal diritto civile, il can. 1299 § 2 *C.i.c.* pone in capo agli eredi l'obbligo di adempiere alle volontà del *de cuius* comunque espresse. Di conseguenza, anche quando le ultime volontà non si siano manifestate in forme valide per le leggi civili è comunque fatto obbligo agli eredi di dare esecuzione a tali disposizioni in favore della Chiesa, pena l'infrazione nei loro confronti della sanzione canonica ritenuta più opportuna dall'Ordinario. Per ulteriori approfondimenti cfr. GIAN PAOLO MONTINI, *Il testamento per la Chiesa: testo e contesto del can. 1299*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 4-2013, pp. 393-430.

Vescovo, o al Vescovo pro-tempore, al Parroco, o al Parroco pro-tempore si intendono fatti in favore rispettivamente dell'ente diocesi e dell'ente parrocchia.

Di una tale presunzione si dovrà senz'altro tener conto nella redazione di un testamento olografo. Nondimeno, nel caso di testamento pubblico, il notaio, chiamato a ridurre le volontà testamentarie, sarà tenuto ad ammorire il disponente della circostanza che per il diritto canonico una simile devoluzione, lungi dal beneficiare la persona del Vescovo o del Parroco, si intende destinata in favore della Diocesi o della Parrocchia⁴⁵. Pertanto, in tal caso, il notaio sarà chiamato ad espletare un ulteriore supplemento di indagini in ordine all'accertamento della volontà del testatore, riducendo tali volontà in una forma tale da escludere l'operatività del richiamato can. 1267 § 1 *C.i.c.* qualora il disponente intenda beneficiare la persona del Vescovo o del Parroco, e non il relativo ente. Allo stesso modo, ad un simile criterio sembrerebbe essere vincolato anche il giudice eventualmente adito per chiarire il senso delle volontà testamentarie così espresse⁴⁶. A ben vedere, in tale circostanza, come pure confermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di controlli canonici⁴⁷, nei confronti del giudice, ma evidentemente anche del notaio in sede di redazione del testamento⁴⁸, si impone un onere di conoscenza delle norme del *Codex iuris canonici*⁴⁹.

Dall'analisi di queste fonti normative si può desumere come, nonostante l'apparente silenzio del *Codex*, il diritto canonico si muova nella direzione di porre un vero e proprio dovere, in capo al chierico, di formare un valido testamento. Del resto, l'obiettivo di impedire che il chierico deceda senza aver tempestivamente provveduto alla preventiva redazione di un valido atto

⁴⁵ Inoltre, nell'ipotesi in cui il testatore abbia inteso beneficiare la Parrocchia sulla base di un testamento redatto in data anteriore al 1° luglio 1987 è necessario procedere alla formazione di un nuovo testamento, dal momento che tali devoluzioni andrebbero ad essere destinate, ai sensi della 222/1985, all'Istituto diocesano per il sostentamento del Clero.

⁴⁶ In tal caso l'azione potrebbe essere proposta o dall'ente ecclesiastico parrocchiale o diocesano, o dal presbitero e dai suoi eredi.

⁴⁷ Cfr. Cass., sez. II, 23 maggio 2012, n. 8144, con nota di ANTONIO FUCILLO, Iura novit curia. *La Suprema Corte torna sulla rilevanza civile dei controlli canonici*, in *Il Diritto ecclesiastico*, 1-2, 2012, pp. 348-349.

⁴⁸ Difatti, l'eventuale formazione di un testamento pubblico non conforme alle volontà del disponente potrebbe essere causa di responsabilità professionale del notaio.

⁴⁹ Questo aspetto sembra invitare gli operatori del diritto alla massima attenzione e prudenza in presenza di tali situazioni, a causa dell'incidenza del diritto canonico sugli strumenti di diritto civile. Sul punto mi sia consentito un rinvio a FABIO BALSAMO, *Alienazione e acquisti immobiliari degli enti ecclesiastici*, nel Vol. FERNANDO BOCCHINI (a cura di), *La compravendita immobiliare*, Tomo II, a cura di, Giuffrè, Milano, 2016, pp. 41-68, in particolare pp. 67-68.

testamentario è confermato da numerose e puntuali disposizioni di diritto particolare.

5. *I limiti alla libertà testamentaria degli ecclesiastici quale strumento di tutela dell'integrità patrimoniale della Chiesa.*

5.1 *Le ragioni della previsione di un apposito dovere di redigere il testamento nelle norme di diritto particolare.*

Differentemente dalla scelta effettuata dai compilatori del *Codex iuris canonici*, nel Direttorio del 2004 e nell'Istruzione CEI in materia amministrativa del 2005 sono contenute, rispettivamente per i Vescovi e per i chierici, delle precise esortazioni alla redazione di un testamento con cui destinare parte del proprio patrimonio alle necessità della Chiesa. Le indicazioni contenute in tali fonti sono oggetto di notevole attenzione nell'ambito del diritto particolare, nel quale non si esita a qualificare l'invito alla formazione di un testamento come un vero e proprio dovere che il chierico è tenuto ad adempiere.

Del resto, la scelta di affidare alle norme di diritto particolare di ordine diocesano la previsione di un simile dovere sembrava già posta dalla stessa Istruzione della CEI in materia amministrativa del 1992 (modificata da ultimo nel 2005), la quale, nel richiamare gli ambiti nei quali il Vescovo è chiamato ad esercitare la propria potestà legislativa, poneva particolare attenzione «alla disciplina del clero diocesano, in particolare per quanto concerne l'accurata distinzione dell'amministrazione dei beni propri da quella dei beni degli enti ecclesiastici cui i preti sono addetti», ed alla «confezione e al deposito del testamento»⁵⁰. Pertanto, l'Istruzione, già nel 1992, si preoccupava di garantire che la legislazione diocesana fosse tesa ad assicurare un'effettiva distinzione tra beni personali del chierico e beni ecclesiastici⁵¹, oltre

⁵⁰ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Istruzione in materia amministrativa*, 1992, n. 6, lett. g., in cui si richiede che la legislazione diocesana abbia ad oggetto «la disciplina del clero diocesano, in particolare per quanto concerne l'accurata distinzione dell'amministrazione dei beni propri da quella dei beni degli enti ecclesiastici cui i preti sono addetti, la confezione e il deposito del testamento, la tenuta della casa canonica, la promozione del fondo diocesano di solidarietà fraterna tra sacerdoti, l'assistenza da assicurare ai parroci emeriti e ai sacerdoti inabili, ecc».

⁵¹ Del resto, la necessità di operare una netta distinzione tra patrimonio personale del chierico e patrimonio ecclesiastico era già chiaramente avvertita nel *Decretum Gratiani*, laddove al C. 12, p. 2, c. 18 si riportava il divieto, sancito da Papa Leone IV, di usurpazione dei beni ecclesiastici da parte dei Vescovi. Sul punto cfr. MARIA D'ARIENZO, *L'obbligo di riparazione del danno in diritto canonico. Percorsi di ricerca*, cit., p. 64.

alla necessità di provvedere alla confezione ed al deposito di un testamento presso la Curia. Un'ulteriore sollecitazione in tal senso proveniva anche dal Documento della CEI *Sovvenire alle necessità della Chiesa. Corresponsabilità e partecipazione dei fedeli*, che, già nel 1988, ricordava come nei sinodi diocesani fosse stato più volte ribadito «con forza» il dovere di ciascun prete e di ciascun vescovo «di fare testamento, depositandone copia presso la curia diocesana o persona fidata, evitando così che i beni derivanti dal ministero, cioè dalla Chiesa», finissero ai parenti per successione di legge⁵².

Come evidenziato, quindi, non mancano affatto indicazioni chiare e puntuali, in grado di vincolare i Vescovi a provvedere all'emanazione di un'adeguata legislazione diocesana che si mostri particolarmente attenta al tema attraverso la previsione di un rigoroso dovere di redazione del testamento.

Oltretutto, con la formazione di un testamento il chierico, dando contezza dell'entità del suo patrimonio personale, potrà dimostrare di aver amministrato i beni della Chiesa avendoli destinati non all'accrescimento del suo patrimonio, ma, come raccomandato anche dal *Codex*, al perseguimento delle finalità ecclesiali. In tal senso, l'obbligo di procedere alla formazione di un testamento sembra costituire anche uno strumento con cui dimostrare, dinanzi alla comunità⁵³, la realizzazione di «un'amministrazione ecclesiastica credibile»⁵⁴, improntata, in ossequio ai principi di correttezza e trasparenza, alla considerazione del patrimonio ecclesiastico non come patrimonio proprio, ma, al contrario come complesso di beni «di cui rendere conto a Dio e ai fratelli, soprattutto ai poveri»⁵⁵. In tal senso è da segnalare il *Vademecum* emanato il 1° ottobre 2013 dal Vescovo di Novara Mons. Franco Giulio Brambilla, in cui si stabilisce che il Parroco sia tenuto a comunicare ai fedeli il rendiconto così come l'ammontare delle offerte, oltre che il loro

⁵² Nello stesso punto il Documento invitava i chierici a formulare le proprie volontà «in coerenza con i valori sopra ricordati disponendo in favore della Chiesa dei beni di origine ministeriale e non temendo di restituire alla Chiesa stessa l'incommensurabile ricchezza spirituale da essa ricevuta anche destinandole i propri beni personali». Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Sostenere la Chiesa per servire tutti. Corresponsabilità e partecipazione dei fedeli*, 1988, n. 22, lett. d).

⁵³ Difatti, secondo il Regolamento Parrocchiale per la Diocesi di Bologna, il testamento del sacerdote, a seconda dei casi, può essere fonte «di edificazione o di scandalo. Quando non esiste o è fatto in un certo modo può rovinare il testamento spirituale».

⁵⁴ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Sostenere la Chiesa per servire tutti. Corresponsabilità e partecipazione dei fedeli*, n. 22, lett. c).

⁵⁵ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Esortazione apostolica post-sinodale* Pastores dabo vobis, 25 marzo 1992, n. 20. Il testo del Documento è consultabile integralmente in rete al sito www.vatican.va. Non è un caso, infatti, che, in passato, per i sacerdoti, ed in particolare per il Parroco alla luce del legame che si crea con i parrocchiani, era consuetudine formare un testamento in cui, oltre alle disposizioni di carattere spirituale (cd. testamento spirituale), comparivano anche le necessarie indicazioni di carattere patrimoniale, lette, dinanzi all'intera comunità, al termine delle esequie.

utilizzo. Analogamente è stabilito che «qualsiasi somma depositata in banca o investita in titoli va intestata solo alla parrocchia e non al parroco»⁵⁶.

Pertanto, una delle ragioni principali sottese all'obbligo di redigere un testamento posto, dalle norme di diritto particolare, in capo al chierico, sembra essere tuttora quella di permettere alla comunità dei fedeli, ma soprattutto alla Curia Diocesana, un controllo *ex post* sulla gestione dei beni ecclesiastici operata in vita dal presbitero. Difatti, soprattutto in presenza di patrimoni ereditari dei presbiteri di particolare consistenza, pare doversi riconoscere, in capo alla Curia, il potere di accertare che il *relictum*, ossia ciò di cui il *de cuius* intenda disporre alla sua morte, sia effettivamente solo il suo patrimonio personale, e non il frutto di donazioni o offerte fatte dai fedeli in favore della Parrocchia⁵⁷. Da qui l'assunzione del testamento a strumento privilegiato di attestazione dell'esemplarità del sacerdote nell'amministrazione dei propri beni economici, oltre che ad efficace azione pastorale e di testimonianza di vita coerente con il proprio ministero⁵⁸.

Ciò è chiaramente confermato da taluni Decreti generali diocesani sul dovere di fare testamento per i presbiteri, nonché da numerose Istruzioni diocesane, emanate in ossequio al can. 1267 § 2 *C.i.c.*, che assumono la forma di veri e propri *Vademecum per la gestione e l'amministrazione della Parrocchia*, oltre che dai puntuali Regolamenti Parrocchiali in materia amministrativa a livello diocesano, i quali, recependo le linee guida contenute in un *Vademecum* promosso nell'ambito degli incontri tenuti tra gli Economi e i Responsabili degli Uffici giuridici di numerose Diocesi italiane, dettano ulteriori norme integrative più confacenti alle concrete situazioni locali⁵⁹.

In particolare, il Regolamento Parrocchiale in materia amministrativa per la Diocesi di Piacenza-Bobbio prevede che tra i doveri dei presbiteri vi sia

⁵⁶ Il *Vademecum*, inoltre, ribadisce il dovere di redazione e di deposito del testamento in Curia. Per approfondimenti si rinvia a GIANFRANCO QUAGLIA, *Un "Vademecum" per la "spending review" delle Parrocchie*, in *La Stampa*, 16 novembre 2013.

⁵⁷ Ciò pare confermato dalla prassi, giacché, al netto di alcuni casi di presbiteri appartenenti a famiglie già notoriamente facoltose, non sono mancati episodi caratterizzati dalla presenza di patrimoni ereditari di considerevole entità, su cui si è rivelata necessaria un'attività di controllo della Curia diretta a verificare l'effettiva misura del *relictum*. Difatti, in alcuni casi, alla luce dell'efficacia, seppur provvisoria, riconosciuta agli atti privi di *licentia*, soltanto la visione del testamento, e delle sue anomalie, ha indotto la Curia ad espletare un controllo su gestioni inappropriate del patrimonio ecclesiastico parrocchiale, comprovate da movimentazioni di somme di danaro non autorizzate dal conto corrente parrocchiale a quello personale del presbitero. Cfr. GIULIANA DE VIVO, *Giallo sul tesoro del prete in eredità alla badante*, cit.

⁵⁸ In questi termini si esprime il *Decreto generale sul dovere di fare testamento per i presbiteri* emanato l'8 luglio 1986, per la Diocesi di Bergamo, da Mons. Giulio Oggioni.

⁵⁹ Cfr. DIOCESI DI TREVISO, *Vademecum per l'amministrazione della Parrocchia*, 14 agosto 1995.

quello di compilare un testamento chiaro, devolvendo parte del patrimonio alla comunità che serve⁶⁰. Ben più incisivo al riguardo è il Regolamento Parrocchiale per la Diocesi di Bologna, il quale, a giustificazione della compressione della libertà testamentaria del chierico – che è tenuto a redigere, in tempi opportuni, un testamento spirituale ed economico ricordandosi di sovenire con lo stesso alle necessità della sua comunità – stabilisce che «nella mente della comunità che serve – essendo egli considerato non un “privato cittadino” che dispone dei “suoi” beni in assoluta libertà, ma l’uomo della comunità” ad essa dedito per intero – lascerà un “ricordo” di sé in buona parte legato all’ultima predica del suo testamento»⁶¹. Lo stesso Regolamento, a dimostrazione che l’obbligo di redigere un valido testamento per il chierico assolve anche ad una funzione di controllo sull’eventuale confusione di beni personali e beni ecclesiastici, pone in capo al Parroco anche il dovere di un’attenta distinzione tra beni della Parrocchia e beni personali, e ricollega espressamente il dovere di redigere il testamento anche a tale finalità. Più netta è l’Istruzione del 1° ottobre 2013 *Vademecum per la gestione e l’amministrazione della Parrocchia* per la Diocesi di Novara, la quale, al n. 13, statuisce che è «indispensabile, onde evitare liti e incomprensioni tra gli eredi e la comunità parrocchiale, predisporre il testamento e depositarlo in Curia, come ogni sua successiva modifica». Analoga attenzione è data dal *Decreto sul dovere di fare testamento per i presbiteri per la Diocesi di Bergamo* dell’8 luglio 1986, in cui, oltre a prevedersi il dovere per ogni sacerdote diocesano «di fare testamento e di renderlo reperibile dopo la morte», nella Lettera allegata si indicano una serie di motivi con cui si giustifica l’imposizione di un tale dovere, tra cui assume primaria rilevanza la necessità di gestire i beni economici secondo i principi di una autentica povertà sacerdotale⁶².

Oltre alle già menzionate necessità di soddisfare l’espletamento di un controllo *ex post* sulla gestione dei beni ecclesiastici effettuata in vita dal chierico, invero, la fissazione di un simile dovere sembra essere finalizzata

⁶⁰ Cfr. DIOCESI DI PIACENZA-BOBBIO, *Regolamento parrocchiale in materia amministrativa*, p. 42.

⁶¹ Cfr. *Regolamento Parrocchiale per la Diocesi di Bologna*, 1° novembre 1991, p. 42, lett. c).

⁶² Tra gli i motivi addotti a sostegno del dovere di fare testamento vi è la necessità di dare un buon esempio ai fedeli, evitare alla morte discussioni e contesa tra parenti. Inoltre, nel prosieguo della Lettera l’allora Vescovo di Bergamo sottolineava come soltanto in relazione ai beni personali il sacerdote può disporre con il testamento a suo arbitrio, «salvi i principi di una equità cristiana, secondo la quale ad esempio, il superfluo deve avere una destinazione sociale, cioè per il bene dei poveri e della comunità, non esclusa la comunità ecclesiale». Infine, sempre secondo quanto raccomandato da Mons. Giulio Oggioni, un “bravo sacerdote” non dovrebbe mai dimenticare, con il suo testamento, di beneficiare, oltre alle persone cui si deve una retribuzione per giustizia (si pensi alla collaboratrice domestica), anche il seminario che l’ha formato al sacerdozio ed il fondo di solidarietà per i sacerdoti anziani o malati.

principalmente all'incremento del patrimonio ecclesiastico, che, dalle ultime volontà dei chierici, potrebbe ricevere un significativo contributo.

A tal fine, l'obiettivo di impedire che il chierico muoia senza aver prima redatto un valido testamento appare innanzitutto funzionale ad impedire l'apertura di una successione *ab intestato*⁶³, che, escludendo irrimediabilmente dall'eredità gli enti della Chiesa, veda il necessario coinvolgimento, in mancanza di moglie e figli, dei genitori (ed eventualmente dei nonni) quali eredi legittimi necessari, nonché dei fratelli o delle sorelle, quali eredi legittimi non necessari (art. 571 c.c.), fino ai nipoti, in mancanza dei fratelli, e, in ultima istanza, dei parenti fino al sesto grado in mancanza tanto di nipoti che di fratelli (art. 572 c.c.). Dalla redazione del testamento da parte del chierico, dunque, la Chiesa, oltre a trarre come vantaggio la probabile e raccomandata devoluzione di parte dei beni personali del chierico in suo favore o comunque in favore di opere di carità da essa gestite, ottiene soprattutto come beneficio l'esclusione di tutti quegli eredi legittimi che non siano anche legittimari ai sensi dell'art. 536 c.c. A ciò è da aggiungere che, inoltre, la categoria dei legittimari, nel caso dei chierici, si ridurrebbe soltanto agli ascendenti legittimi, spesso non presenti in quanto premorti, dal momento che i presbiteri, essendo tenuti al celibato, non potranno avere normalmente moglie e figli⁶⁴. Di conseguenza, in presenza di un testamento ritenuto lesivo degli interessi patrimoniali di un ente ecclesiastico – come potrebbe accadere nell'ipotesi di confusione del patrimonio personale del chierico con il patrimonio ecclesiastico – un'eventuale azione promossa dalla Curia per rivendicare i propri interessi vedrebbe opposti solamente i legittimari del chierico, e non anche tutti gli eredi legittimi, con un evidente vantaggio processuale.

Orbene, l'indicazione dei meccanismi per la designazione degli eredi nel caso di successione non testamentaria e l'attenzione dedicata a questi aspetti nei vari *Vademecum per l'amministrazione della Parrocchia*⁶⁵ sembra pacificamente confermare come il diritto canonico particolare si sforzi di scongiurare il verificarsi dell'ipotesi dell'apertura di una successione *ab intestato* del presbitero. Tale obiettivo, inoltre, è ulteriormente assistito da una serie di cautele che, prescrivendo determinate formalità in ordine alla formazione ed al deposito del testamento presso gli Uffici della Curia, rendono ancora

⁶³ Sulla successione legittima si rinvia all'opera di LUIGI MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale (successione legittima)*, VI edizione, Giuffrè, Milano, 1999.

⁶⁴ Fa eccezione, nell'ambito della Chiesa cattolica di rito latino, a questa ipotesi il caso, possibile soprattutto per i religiosi prima della professione, di ecclesiastici che prima della loro *ordinatio in sacris* abbiano contratto matrimonio e/o abbiano generato prole.

⁶⁵ Cfr. DIOCESI DI TREVISO, *Vademecum per l'amministrazione della Parrocchia*, 14 agosto 1995.

più difficoltosa l'elusione del dovere del chierico di redigere un valido testamento. Difatti, attraverso la verifica del mancato deposito del testamento presso gli Uffici della Curia diocesana, il Vescovo potrebbe ammonire il presbitero in ordine all'obbligatoria osservanza di dette formalità, oltre che, naturalmente, della necessità di redigere un testamento nell'ipotesi in cui il presbitero non vi abbia ancora provveduto.

Queste ultime norme, a ben vedere, unitamente alla raccomandazione di destinare parte delle proprie sostanze per sovvenire alle esigenze della Chiesa⁶⁶, ed in particolare ai bisogni della comunità di appartenenza, con la previsione di un puntuale obbligo di redigere un testamento comportano una indubbia limitazione della libertà testamentaria del presbitero, incidendo in ordine alla scelta di fare o non fare un testamento. Difatti, fondamentale espressione di una piena libertà testamentaria è innanzitutto la facoltà di non volersi affatto avvalere dello strumento testamentario per il tempo in cui si avrà cessato di vivere, ritenendosi più opportuno che la devoluzione delle proprie sostanze segua le norme previste dal codice civile in tema di successione legittima.

5.2 *Le peculiari forme di redazione e di deposito del testamento e la loro incidenza sull'effettiva libertà testamentaria del chierico.*

Le esaminate disposizioni di livello diocesano pongono un preciso dovere in capo al chierico di formare, in tempi opportuni⁶⁷, un testamento, sia affinché il testamento del presbitero possa diventare uno strumento giuridico attraverso cui esprimere «le istanze di giustizia e di libertà interiore che guidano il suo rapporto con i beni temporali» e sia perché, in una visione molto più pragmatica, la stesura stessa del testamento, presupponendo «una distinzione inequivocabile tra i beni della Chiesa e quelli personali»⁶⁸, costituirà, al contempo, un mezzo grazie al quale consentire alla Curia diocesana la verifica dell'eventuale lesione della integrità patrimoniale degli enti ecclesiastici. Le norme di diritto particolare, al riguardo, rendono ancora più cogente tale dovere attraverso la previsione di puntuali indicazioni che,

⁶⁶ Per approfondimenti si rinvia a GIAN PAOLO MONTINI, *Il testamento per la Chiesa: testo e contesto del can. 1299*, cit..

⁶⁷ Al riguardo il modello di testamento redatto per la Diocesi di Asti espressamente invita non attendere, per la formazione del testamento, gli ultimi giorni di vita per «precisare le ultime volontà, quando la morte non è più capace di ragionare e/o quando vi sono persone interessate a dare consigli inopportuni».

⁶⁸ Cfr. LORENZO SIMONELLI, *Il testamento del sacerdote*, cit., p. 1.

prescrivendo rigorose forme di redazione e di deposito del testamento, inevitabilmente si riverberano sulla libertà testamentaria del chierico⁶⁹.

Innanzitutto, si può osservare come la forma di testamento consigliata al presbitero dalle fonti di diritto particolare sia appunto quella del testamento olografo anziché quella del testamento pubblico, e ciò nonostante i rischi di smarrimento, di soppressione, di alterazione, di falsificazione, nonché di eventuali impugnative per non autenticità della scrittura, rischi che rappresentano gli svantaggi più evidenti di tale forma di testamento⁷⁰. Sul punto, quindi, pare essersi ritenuta più vantaggiosa l'economicità, la semplicità e soprattutto la segretezza, tanto dei contenuti quanto della formazione stessa del testamento, oltre che la redazione fuori della presenza di terze persone.

Tuttavia, con riferimento al testamento olografo del presbitero, l'elemento della segretezza subisce una forte attenuazione, dal momento che tutte le norme di diritto particolare prevedono, in maniera concorde, la necessità di depositare il testamento, in busta chiusa, presso gli Uffici della Curia (in particolare l'archivio della Curia o anche la Cancelleria della Curia) o presso una persona di fiducia, ed in tale circostanza è fatto obbligo al presbitero di indicare al Vescovo, magari nella visita vicariale annuale, il luogo e/o la persona presso cui l'atto testamentario è reperibile⁷¹. Dunque, il testamento olografo del presbitero, a differenza di un qualsivoglia testamento olografo, si caratterizzerà per la sua non assoluta segretezza, dal momento che il chierico, pur potendo tenere segreto il contenuto delle sue ultime volontà, non potrà però nascondere di aver formato un testamento. Di conseguenza, la previsione dell'obbligo di consegnare presso la Curia il testamento o dell'alternativo obbligo di comunicare al Vescovo il luogo in cui esso è conservato, oltre ad assurgere a cautela volta ad impedire che lo stesso possa es-

⁶⁹ Le norme diocesane, infatti, descrivono minuziosamente le modalità con cui formare il testamento olografo, ricordando, allo scopo di impedire la formazione di testamenti invalidi, che lo stesso va scritto di proprio pugno (e non con macchina da scrivere o al computer).

⁷⁰ Cfr. GUIDO CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, Tomo I, III edizione interamente rivista e aggiornata a cura di ANNAMARIA FERRUCCI e CARMINE FERRENTINO, Giuffrè, Milano, 2009, p. 842; GIOVANNI BONILINI (diretto da), *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, vol. II, *La successione testamentaria*, Giuffrè, Milano, 2009; ANTONIO PALAZZO, *Le successioni*, II edizione, 2 voll., Giuffrè, Milano, 2000. Vedasi inoltre CESARE MASSIMO BIANCA, *Le successioni*, V edizione, Giuffrè, Milano, 2015, nonché LUIGI CARIOTA FERRARA, *Le successioni per causa di morte*, ristampa a cura di PIETRO PERLINGIERI, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2011, specialmente p. 161 ss. per i rapporti tra successione legittima e successione testamentaria.

⁷¹ Ad esempio così prevede il *Decreto generale sul dovere di fare testamento per i presbiteri* emanato l'8 luglio 1986, per la Diocesi di Bergamo, da Mons. Giulio Oggioni. Nel caso di presbiteri di comunità, inoltre, a conferma della maggiore compressione della libertà testamentaria che grava sui religiosi, agli stessi sarà precluso di depositare il testamento olografo presso eventuali persone di fiducia, essendo tenuti a consegnare le loro ultime volontà esclusivamente nelle mani del Superiore.

sere disperso o distrutto, assolverà piuttosto alla funzione di permettere alla Curia, al momento dell'apertura della successione, di esercitare un controllo in ordine ad eventuali disposizioni testamentarie lesive dei propri interessi patrimoniali. Infatti, se mancasse quest'ulteriore finalità di controllo – che costituisce, ad avviso di chi scrive, la principale giustificazione dell'obbligo di deposito in Curia, oltre che dello stesso dovere di redigere un testamento – la necessità di salvaguardare il testamento olografo dal rischio di dispersione o distruzione potrebbe essere ancor meglio soddisfatta dall'utilizzo della forma del testamento segreto consegnato ad un notaio.

In tal senso, la preferenza accordata alla forma del testamento olografo depositato presso gli Archivi della Curia fa sì che la preparazione e la conservazione del testamento del chierico, non necessitando della collaborazione del notaio, rimanga regolata dal solo ambito del diritto canonico.

Sulla scorta delle indicazioni contenute nel diritto diocesano parte della dottrina si è spinta a ritenere auspicabile che anche i laici, in presenza di disposizioni di ultima volontà in favore di enti ecclesiastici, possano consegnare il loro testamento olografo presso le Curie diocesane. Difatti, secondo tale convincimento, il deposito presso l'archivio della Curia diocesana potrebbe «costituire un valido strumento di tutela anche per le volontà testamentarie dei laici, qualora abbiano redatto un testamento olografo contenente delle disposizioni patrimoniali *pro Ecclesia*»⁷². In primo luogo, occorre sottolineare come per il laico, a differenza di quanto richiesto al chierico, non è imposto alcun obbligo di depositare presso la Curia testamenti contenenti disposizioni a favore della Chiesa, con la conseguenza che lo stesso potrà, senza ritirare il testamento depositato in Curia, formare un nuovo testamento olografo o pubblico, con cui revocare le sue precedenti volontà. Pertanto, il deposito presso l'archivio della Curia diocesana non assolverebbe anche alla funzione di assicurare una certa stabilità a tale testamento. Inoltre, premettendo che, in ogni caso, maggiori garanzie, anche se non di segretezza, sembrano essere offerte dalla redazione di un testamento pubblico, invero una stessa, se non maggiore, tutela potrebbe essere offerta dal testamento segreto, in cui, secondo la dottrina prevalente che rinviene nella fattispecie un atto complesso, la volontà del testatore, pur rimanendo segreta, si compenetra con l'atto di ricevimento del notaio presso cui è consegnata la scheda testamentaria⁷³. In tal modo, quindi, il fedele laico, preservando la

⁷² Così RAFFAELE SANTORO, *Il testamento dei chierici secolari e dei religiosi nel diritto canonico*, cit., p. 60.

⁷³ Cfr. SEBASTIANO PATANÈ, *Sulla natura giuridica del testamento segreto e sull'efficacia probatoria della scheda*, in *Giurisprudenza italiana*, I, 2, 1958, p. 810.

segretezza delle proprie volontà, comunque si vedrebbe garantita la stabilità delle proprie scelte, salvo un successivo ritiro dello stesso testamento che varrebbe come revoca. Inoltre, il deposito del testamento segreto presso il notaio garantirebbe anche una più celere e sicura pubblicazione, rispetto all'ipotesi di consegna del testamento presso la Curia, che sarebbe poi tenuta, o essa stessa, o contattando l'erede testamentario, alla pubblicazione del testamento. Infine, sarebbe soltanto nell'ipotesi di testamento segreto, e non con il deposito di un testamento olografo presso la Curia, che il testatore, eventualmente già liquidando al notaio le spese per la pubblicazione del testamento segreto, potrebbe scongiurare modifiche alle sue volontà testamentarie in esecuzione di un ipotetico patto di non pubblicazione del testamento olografo cui potrebbe senz'altro aderire anche l'autorità ecclesiastica competente – debitamente autorizzata – che rappresenti l'ente beneficiario nel testamento⁷⁴.

Tali ragioni, sussistenti anche nell'ipotesi di testamento redatto dal chierico, sembrano dimostrare come il diritto particolare piuttosto che all'esecuzione puntuale delle volontà del chierico, badi principalmente alla salvaguardia degli interessi patrimoniali della Chiesa attraverso la previsione di forme idonee a consentire un controllo degli Uffici di Curia sulle volontà testamentarie del chierico defunto⁷⁵.

L'obiettivo di guidare il chierico verso la redazione di un testamento olografo valido per le leggi civili e coerente, dal punto di vista contenutistico, alla propria scelta vocazionale, è ulteriormente favorito dall'allegazione, nei vari *Vademecum* o *Regolamenti parrocchiali in materia amministrativa*, di facsimile di testamento olografo⁷⁶, talvolta redatti non senza una certa approssimazione.

Tali modelli si caratterizzano per il frequente invito a nominare un ese-

⁷⁴ Sulla controversa figura del patto di non pubblicazione del testamento olografo si rinvia al contributo di ANTONIO MASCHERONI, *La non pubblicazione del testamento olografo per patto e tra eredi o per divieto del de cuius*, in *Notariato*, 2-2011, p. 182 ss., nonché ANDREA NATALE, *Il divieto di pubblicazione del testamento olografo*, in GIOVANNI BONILINI (diretto da), *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, vol. II, *La successione testamentaria*, cit., specialmente pp. 741-746.

⁷⁵ In tal senso, la circostanza che i presbiteri siano invitati a ricorrere alla figura del notaio, tanto per la formazione (testamento pubblico), quanto per la ricezione del testamento (testamento segreto), soltanto in via residuale sembra dimostrare chiaramente come in luogo dell'effettiva salvaguardia della libertà testamentaria del chierico siano altre le finalità perseguite dalla disciplina di diritto particolare, tra cui, vi è probabilmente da annoverare anche il risparmio rispetto alle spese necessarie per il caso di testamento pubblico o segreto.

⁷⁶ Si rinvia, *ex plurimis*, al sito della Diocesi di Palermo, www.diocesipa.it, in cui, nell'ambito della modulistica messa a disposizione del presbitero, compare anche un file contenente un fac-simile di testamento olografo con annesso codicillo, per le eventuali successive modifiche.

cutore testamentario (preferibilmente senza obbligo di inventario) in virtù della frequente presenza di oneri a carico dell'erede o dei legatari. Altrettanto ricorrente è anche la presenza di un fac-simile di codicillo al testamento, attraverso il quale, il testatore, senza revocare il precedente testamento, ne integra il contenuto aggiungendo o sottraendo, attraverso la previsione di legati, alcune disposizioni. In particolare, tale strumento si può rendere particolarmente utile ai fini dell'inserimento delle cc.dd. pie volontà⁷⁷, nell'ambito delle quali rivestono, soprattutto nel caso di testamento dei presbiteri, primaria importanza i cc.dd. "legati di Messe". Dell'obbligo di eseguire il rispetto delle pie volontà è investito direttamente il Vescovo (can. 1301 *C.i.c.*), il quale, deve in ogni caso vigilare sull'esecuzione della pia volontà⁷⁸, anche perché l'inadempimento di un tale onere, lungi dal rimanere confinato alle sanzioni previste dal diritto canonico, potrebbe comportare delle conseguenze rilevanti anche per il diritto civile⁷⁹.

Infine, nei vari fac-simile di testamento olografo allegati nelle diverse fonti diocesane la latente esortazione a beneficiare gli enti della Chiesa attraverso i propri lasciti testamentari traspare in modo più o meno evidente⁸⁰. Infatti, nonostante non manchino casi in cui l'esortazione a sovvenire alle necessità della Chiesa con opportuni ed adeguati lasciti non sia così marcata, in numerosi modelli di testamento, al contrario, il richiamo alla generosità del presbitero si palesa in forme davvero fin troppo accentuate⁸¹.

⁷⁷ Per approfondimenti si rinvia a FRANCESCO FALCHI, *Le pie volontà*, in AA.VV., *I beni temporali della Chiesa*, cit., 1999, p. 169.

⁷⁸ L'Ordinario diocesano deve vigilare sull'adempimento degli oneri ma, qualora l'adempimento delle pie volontà risulti difficile, egli ha la potestà di ridurre, contenere o commutare le pie volontà, in presenza di una causa giusta e necessaria. Nessuna riduzione tuttavia è ammessa in presenza di un cc.dd. legato di Messa. Per tali ragioni il Vescovo dovrà essere tempestivamente informato dalla destinazione di beni immobili e mobili *ad causas pias*. Infatti, il can. 1267 § 3 *C.i.c.* stabilisce che le offerte destinate dal fedele ad un determinato fine «non possono che essere impiegate per quel fine», obbligando quindi l'autorità ecclesiastica ad adempiere con la massima scrupolosità (*diligentissime*) alle disposizioni per l'anima.

⁷⁹ Al riguardo, infatti, potrebbe invocarsi l'operatività dell'art. 648 c.c., il quale prevede che, in caso di inadempimento dell'onere, qualsiasi interessato possa chiedere all'autorità giudiziaria la risoluzione della disposizione testamentaria, e ciò quando tale possibilità sia stata prevista dallo stesso disponente e quando l'adempimento dell'onere abbia rappresentato l'unico motivo determinante della liberalità. Cfr. UGO CARNEVALI, *La donazione modale*, in *Trattato di diritto delle successioni e delle donazioni* (diretto da GIOVANNI BONILINI), vol. VI, *Le donazioni*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 845 ss. Sul punto mi sia consentito un ulteriore rinvio a FABIO BALSAMO, *Alienazione e acquisti immobiliari degli enti ecclesiastici*, nel Vol. FERNANDO BOCCHINI (a cura di), *La compravendita immobiliare*, cit., pp. 41-68, in particolare p. 65.

⁸⁰ In particolare, negli stessi è frequente, nell'ambito di un'espressa istituzione di erede, che siano designati come eredi la Parrocchia o un altro ente ecclesiastico (ad esempio il Seminario).

⁸¹ A titolo esemplificativo si riportano alcune ipotesi di legato contenute nel modello di fac-simile

Ebbene, in tali casi, non sembra potersi negare che la presenza di simili disposizioni, all'interno dei modelli di testamento, possa, nel concreto, condizionare la libertà testamentaria del presbitero in modo eccessivo rispetto all'obiettivo di perseguire la pur legittima finalità di salvaguardia dell'integrità patrimoniale degli enti della Chiesa.

Sicché, lungi dal rappresentare dei semplici orientamenti con cui guidare il chierico alla stesura di un testamento olografo non affetto da nullità – e pertanto in grado di spiegare validamente i propri effetti – gli allegati alle norme diocesane finiscono piuttosto con il porsi come indicazioni vincolanti da cui, nella sostanza, pare ben difficile discostarsi.

predisposto per la Diocesi di Asti.

- 1) Lego alla Diocesi di Asti la somma di euro...per le Missioni (o per);
- 2) Lego alla Diocesi di Asti il 10% del denaro liquido (oppure la somma di euro...) per la celebrazione di S. Messe in mio suffragio e per i miei morti;
- 3) Lego alla Congregazione delle Suore di San...con sede legale in...un alloggio...;
- 4) Di tutto il resto, nulla escluso o ritenuto, nomino mio erede universale il signor...oppure la parrocchia...sita in...oppure il Seminario Vescovile di Asti...oppure....

In tale modello, inoltre, a differenza di altre circostanze, manca anche l'indicazione degli elementi essenziali che il testamento deve contenere.